



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29 novembre 2012
e modificato con deliberazione di C.C. n. 22 del 29 aprile 2016

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Responsabilità
- Art. 3 – Individuazione dei Cimiteri Comunali
- Art. 4 – Diritto di sepoltura
- Art. 5 – Tipologie di sepoltura
- Art. 6 – Competenze
- Art. 7 – Orario di apertura
- Art. 8 – Divieti
- Art. 9 – Accesso ai veicoli
- Art. 10 – Esecuzione di lavori
- Art. 11 – Ornamenti

TITOLO II – DENUNCIA DI MORTE, PERIODO DI OSSERVAZIONE

- Art. 12 – Denuncia
- Art. 13 – Periodo di osservazione
- Art. 14 – Condizioni di osservazione
- Art. 15 – Locali di osservazione

TITOLO III – PERMESSO DI SEPELLIMENTO

- Art. 16 – Autorizzazione al trasporto e al seppellimento
- Art. 17 – Permessi speciali
- Art. 18 – Sepulture fuori dal Cimitero

TITOLO IV - CREMAZIONE

- Art. 19 – Autorizzazione alla cremazione
- Art. 20 – Dispersione delle ceneri
- Art. 21 – Affidamento personale delle ceneri

TITOLO V – INUMAZIONE

- Art. 22 – Campi
- Art. 23 – Misure
- Art. 24 – Fosse
- Art. 25 – Epigrafi e ornamenti sulle tombe
- Art. 26 – Normativa

TITOLO VI – TUMULAZIONE

- Art. 27 – Definizione
- Art. 28 – Lapidi
- Art. 29 – Tumulazioni provvisorie

TITOLO VII – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art. 30 – Esumazioni
- Art. 31 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- Art. 32 – Esumazioni ed estumulazioni
- Art. 33 – Estumulazioni
- Art. 34 – Oggetti da recuperare
- Art. 35 – Normativa

TITOLO VIII – SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

- Art. 36 – Sepulture private
- Art. 37 – Tipologia delle concessioni
- Art. 38 – Divieti
- Art. 39 – Canone
- Art. 40 – Atto di concessione
- Art. 41 – Domanda
- Art. 42 – Pagamento
- Art. 43 – Progetti
- Art. 44 – Precedenza
- Art. 45 – Concessione di aree
- Art. 46 – Diritto d'uso delle sepolture private
- Art. 47 – Estinzione
- Art. 48 – Tariffe
- Art. 49 – Registrazione

TITOLO IX – ILLUMINAZIONE VOTIVA

- Art. 50 – Servizio di illuminazione votiva

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 51 – Sanzioni
- Art. 52 – Norme di rinvio
- Art. 53 - Entrata in vigore

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Legge sanitarie 27/07/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/09/1990, n. 285, Regolamento di Polizia Mortuaria, alla Legge 30/03/2001, n. 130, Disposizioni in materia di Cremazione e dispersione delle ceneri, alla Legge Regionale 29/07/2004 n. 19 ss.mm., e relativi Regolamenti, direttive e deliberazioni attuativi, ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare le funzioni di polizia mortuaria e i servizi funerari in ambito comunale.

Art. 2 - Responsabilità

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco quale Ufficiale di Governo che vi provvede in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite L'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, e gli Uffici Comunali, ciascuno per la parte di sua competenza.

Il Comune cura, con specifiche disposizioni, che all'interno dei Cimiteri cittadini siano evitate situazioni di pericolo per le persone o le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio, comprese le ditte appaltatrici di servizi, forniture e lavori pubblici o per l'uso difforme di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danni a persone e/o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilevanza penale.

Art. 3 - Individuazione dei Cimiteri Comunali

I Cimiteri siti nel Comune di Castello d'Argile sono i seguenti:

- Cimitero del Capuologo
- Cimitero di Venezzano.

Art. 4 – Diritto di sepoltura

Nei cimiteri comunali vengono accolti:

- a) I cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) I cadaveri di persone morte fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza;
- c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in tomba privata esistente nel Cimitero;
- d) I cadaveri di persone decedute in Comuni vicini, purché appartenenti ad una delle Parrocchie aventi giurisdizione nel Comune di Castello d'Argile;
- e) I cadaveri di persone che, pur non avendo la residenza nel Comune, siano nate in esso;
- f) I cadaveri di figli di residenti e di genitori di residenti;
- g) I cadaveri di aventi parenti sepolti nel Cimitero con i quali erano legati da vincoli di parentela di 3° grado, in linea retta, collaterale ed affine;
- h) I nati morti ed i prodotti del concepimento;
- i) I resti mortali delle persone sopraelencate;

Art. 5 – Tipologie di sepoltura

Nei cimiteri comunali possono esistere le seguenti specie di sepoltura:

- a) sepoltura gratuita:
 - nei campi di inumazione;
 - nell'ossario comunale;
- b) sepoltura private a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto i loggiati;
 - colombarini costruiti dal Comune lungo i muri di cinta o sotto i loggiati per la tumulazione di ossa, di resti o di urne cinerarie;
 - aree per la costruzione di sepolture in cripte interrato;
 - area per la realizzazione di loculi con oneri da parte dei privati.

Art. 6 - Competenze

La gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali spetta al Sindaco e può essere effettuata in economia o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro, secondo quanto previsto dalla L.R. 19/2004 ss.mm.

Gli operatori cimiteriali e gli addetti agli impianti cimiteriali sono responsabili della manutenzione dei Cimiteri, nonché del servizio che in esso si svolge, in particolare:

- Per ogni salma ricevuta, ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira, altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- Iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti, etc.;
- Tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- Un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;
- Cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
- Effettua le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenzia a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune
- Sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- Regola l'apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli;
- Durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia che siano rispettate da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento;
- E' responsabile del buon andamento dei Cimiteri e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente Regolamento;
- Esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salme, le riduzioni e quant'altro secondo le prescrizioni di cui ai capi XIV, XV, XVII del Regolamento approvato con D.P.R. 285/1990;
- Durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione;
- E' tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
- Attende alla pulizia dei locali dei Cimiteri, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati, tagliando periodicamente le erbe;

- Provvede all'allaccio e alla manutenzione della illuminazione votiva sulla base delle indicazioni ricevute dall'Ufficio competente;
- Provvede alle manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- Non può in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
- Svolge, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione comunale per il regolare funzionamento del Cimitero.

Art. 7 – Orario di apertura

I Cimiteri rimangono aperti al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti dal Sindaco con proprio atto.

Art. 8 - Divieti

Nel Cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo, ed in specie è vietato:

- accedere al Cimitero con cani o altri animali;
- l'accesso a fanciulli in età inferiore agli 8 (otto) anni se non accompagnati da adulti;
- manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe;
- calpestare o danneggiare le aiuole, i prati, siepi o alberi;
- collocare vasi, portavasi o altri oggetti ingombranti lungo i corridoi, i portici, sui marciapiedi ed ovunque possano provocare intralcio o molestia;
- tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce e disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, oggetti, indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione;
- svolgere attività di questua;
- svolgere qualsiasi attività commerciale.

Gli operatori cimiteriali sono tenuti a richiamare verbalmente i contravventori ed eventualmente, a diffidarli ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, ad attivare il servizio di Polizia Municipale.

Art. 9 – Accesso ai veicoli

Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, tranne per il carro funebre.

Per il trasporto di materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà permesso a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del Cimitero.

L'ingresso dei veicoli di cui sopra dovrà svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco.

Art. 10 – Esecuzioni di lavori

Gli esecutori di lavori murari all'interno del Cimitero, debitamente autorizzati sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dall'addetto.

Al termine dei lavori il suolo temporaneamente occupato, deve essere perfettamente ripristinato.

Art. 11 - Ornamenti

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone, ghirlande, nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.

A cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro, dovranno essere ridimensionati, in mancanza vi provvede l'addetto agli impianti cimiteriali.

I fiori appassiti possono essere rimossi a cura dell'addetto al Cimitero.

Titolo II

DENUNCIA DI MORTE, PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 12 - Denuncia

La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo, da uno dei congiunti o conviventi con il defunto, o in mancanza da persona informata del decesso.

Avvenuta la denuncia della morte, questa sarà constatata dal medico necroscopo, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'ufficiale di Stato Civile.

Art. 13 - Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia od a trattamenti conservativi, né inumato, tumulato, cremato oppure sottoposto a conservazione in celle frigorifere prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2 dicembre 1975, n. 644 e ss.mm.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal precedente comma.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 14 - Condizioni di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 15 - Locali di osservazione

In apposito locale saranno ricevute e tenute in osservazione, per il prescritto periodo, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Titolo III

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Art. 16 - Autorizzazione al trasporto e al seppellimento

Ai sensi dell'art. 107, Funzioni e responsabilità della dirigenza, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, del D.Lgs. n. 112/1998, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, le autorizzazioni (di cui rispettivamente agli artt. 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 80 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285) inerenti:

- al trasporto di cadavere al cimitero,
- al trasporto di cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune,
- al trasporto di cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito,
- al trasporto di cadavere da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino,
- all'introduzione nel Comune di cadavere provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino,
- all'estradizione dal Paese di cadavere dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino,
- al trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione,

sono rilasciate dal Responsabile competente, o suo delegato.

Il trasporto di cadavere è autorizzato con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma precedente.

Qualsiasi sosta dei resti mortali e delle ceneri non prevista nell'autorizzazione al trasporto è vietata.

L'autorizzazione per la sepoltura al cimitero è rilasciata dall'ufficiale di stato civile.

Art. 17 - Permessi speciali

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda U.S.L. competente per territorio.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi di cui sopra i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda U.S.L., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 18 - Sepulture Fuori dal Cimitero

Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadaveri, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

Per la concessione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali si applicano le norme previste dal Capo XXI del D.P.R. 285/1990.

Titolo IV

CREMAZIONE

Art. 19 - Autorizzazione alla cremazione

Ai sensi dell'art. 107, Funzioni e responsabilità della dirigenza, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, del D.Lgs. n. 112/1998, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, l'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere, di cui all'art. 79 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è rilasciata dal Responsabile competente, o suo delegato, fatte salve successive diverse disposizioni normative.

L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata secondo le modalità stabilite dalla normativa statale e regionale, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi famigliari.

Il certificato dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, necessario per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, se redatto dal medico necroscopo non comporta l'autenticazione della firma dello stesso secondo quanto previsto dalla Direttiva Regionale n. 10/2005.

In aderenza alla manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari è consentita la cremazione di cadaveri esumati o estumulati, previo ottenimento del certificato di cui all'art. 79 comma 4, del DPR 285/90 da richiedersi direttamente alla AUSL.

E' consentita la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari (coniuge superstite o, in difetto, il/i parente/i più prossimo individuato/i secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile). In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 1, di uno specifico avviso.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri o resti mortali possono:

- essere custodite presso un domicilio privato su richiesta degli aventi titolo e con le modalità previste per l'affidamento personale,
- essere tumulate nelle modalità previste dal presente regolamento o inumate secondo le modalità previste dalla normativa regionale,
- essere conservate nell'ossario comunale nel caso il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo, non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art 20 - Dispersione delle ceneri

L'Ufficiale dello Stato Civile autorizza, in base alla espressa volontà del defunto, la dispersione delle ceneri delle persone decedute nel Comune di Castello d'Argile.

L'Ufficiale dello Stato Civile può autorizzare la dispersione delle ceneri di cittadino in vita residente nel Comune di Castello d'Argile e deceduto in altra Regione, che non preveda il rilascio di tale autorizzazione, o all'estero.

Per la valutazione dell'espressa volontà del defunto circa la dispersione delle proprie ceneri si considerano idonee tutte le forme individuate dalla legge che consentano di far emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, quali, ad esempio, le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali. Dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell'autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri. La volontà del defunto può essere provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.

La dispersione delle ceneri deve essere eseguita, senza indugio, dalla persona indicata nell'autorizzazione e unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri, o in natura, o in aree private. La dispersione potrà riguardare solo luoghi che insistono sul territorio regionale.

E' a cura del soggetto richiedente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri la verifica preventiva della possibilità di eseguire tale dispersione nel luogo prescelto nel rispetto dei Regolamenti o divieti emanati dalle competenti Autorità.

La dispersione è consentita nei seguenti luoghi:

- in mare, nei tratti liberi da manufatti e ad oltre mezzo miglio dalla costa, ad esclusione del periodo dal 1 maggio al 30 settembre,
- nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti,
- in natura a non meno di 200 metri da centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.L. 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), o da insediamenti abitativi o produttivi;
- in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari, purché fuori dai centri abitati ed escludendo di dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di autorizzazione alla dispersione, salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 del codice penale, dà luogo all'applicazione di sanzione.

Art. 21 - Affidamento personale delle ceneri

L'atto di affidamento personale dell'urna cineraria è adottato dal Responsabile competente, o suo delegato, fatte salve successive diverse disposizioni normative, se la conservazione avviene nel Comune di Castello d'Argile, ed esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio comunale, sì che, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.

Per il rilascio dell'atto di affidamento dovrà essere in ogni caso accertata la volontà del defunto in riferimento a questa specifica modalità di conservazione delle ceneri, nonché la specifica individuazione dell'affidatario unico. Nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente la famiglia come soggetto affidatario, si può dar corso all'affidamento al coniuge o ai parenti di primo grado, previo accordo di tutti gli stessi nell'individuare l'affidatario unico da indicarsi nell'atto.

Per la verifica della manifestazione di volontà del defunto, sia per la specifica modalità di conservazione, che in riferimento all'affidatario, si richiama quanto indicato in merito alla dispersione delle ceneri.

Allo scopo di evitare che surrettiziamente possano instaurarsi forme di gestione privata della conservazione delle ceneri, è vietato l'affidamento di una o più urne cinerarie a soggetto non appartenente all'ambito familiare (salvo il caso di affidamento a convivente del defunto) o di parentela.

Le urne cinerarie destinate alla conservazione presso privati devono essere debitamente sigillate con apposizione su di esse dei dati anagrafici del defunto. Il luogo di conservazione, espressamente indicato nell'istanza di affidamento, deve essere tale da garantire:

- la custodia sicura da ogni forma di profanazione,
- un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore,
- l'idoneità alla "pietas" ed al decoro nei confronti dei defunti.

L'istanza di affidamento dell'urna deve essere presentata dalla persona avente titolo ad ottenere l'autorizzazione. Nella domanda dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale,
- dichiarazione del luogo esatto in cui sarà conservata l'urna, con esplicito impegno a rispettare le caratteristiche delle urne e le prescrizioni sopra indicate circa i luoghi di conservazione,
- dichiarazione di assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza,
- dichiarazione di conoscenza:
 - dell'obbligo di mantenere, salvo apposita autorizzazione, l'urna sigillata nonché l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto,

- delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice civile e penale in materia, nonché delle sanzioni previste dal presente regolamento,
- dell'obbligo di informare preventivamente l'Ufficio di Stato Civile incaricato della variazione del luogo di custodia dell'urna cineraria nell'ambito del territorio comunale, entro il termine massimo di 30 giorni,
- della possibilità di trasferimento dell'urna nei cimiteri comunali, con assunzione dei relativi oneri, nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l'urna. Ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere accolte in un cimitero del Comune di Castello d'Argile,
- del divieto all'affidamento, anche temporaneo, dell'urna cineraria ad altre persone senza l'intervento di specifica autorizzazione comunale.

L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, nei limiti di legge.

In caso di decesso del familiare affidatario, si provvede a nuova autorizzazione avendo a riguardo, in ordine di priorità, la volontà, se espressa, del "de cuius" circa il successivo affidamento delle sue ceneri. In assenza si applicano le modalità indicate al successivo comma del presente articolo.

Quando cessano le condizioni per l'affidamento delle ceneri, o per decesso dell'affidatario o per ripensamento da parte dello stesso, l'urna deve essere consegnata a cura, onere e diligenza, nel primo caso dai suoi aventi causa, nel secondo caso dallo stesso affidatario, all'ufficio competente che provvede a:

- a. tumulare l'urna nel Cimitero se colui che restituisce fa istanza in tal senso, con assunzione delle spese relative. Ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un Cimitero del Comune di Castello d'Argile;
- b. collocare le ceneri nell'ossario comunale, in caso di mancata assunzione di tali oneri.

La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di affidamento, salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 del codice penale, dà luogo all'applicazione di sanzione con possibile provvedimento di decadenza dell'affidamento e conseguente ritiro dell'urna.

E' istituito presso l'Ufficio di Stato civile un registro contenente le generalità dell'affidatario unico, le generalità del defunto, il luogo di conservazione dell'urna, le eventuali successive variazioni di tale luogo, la data di eventuali ispezioni nei luoghi di conservazione e le risultanze riscontrate.

Il rinvenimento di urna cineraria deve essere segnalato all'Ufficiale dello Stato Civile che provvederà ad assumere i necessari provvedimenti di legge.

Titolo V

INUMAZIONE

Art. 22 - Campi

Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione.

Detti campi devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

Art. 23 - Misure

Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno metri 0,50.

I viali di passaggio devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt. 2,00.

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una lunghezza di mt. 1,50 ed una larghezza di mt. 0,50.

Art. 24 - Fosse

I cadaveri destinati all'inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di legno dello spessore non inferiore a cm. 2.

Per la costruzione delle casse non è consentito l'uso di metalli o altri materiali non biodegradabili.

Ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.

Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

Nella fossa di inumazione dove sia presente un feretro, è permessa la collocazione di cassette di resti mortali o urne cinerarie fino al massimo di 2 (due).

Art. 25 – Epigrafi e ornamenti sulle tombe

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo fornito dal Comune, costituito da materiale resistente alle azioni disgregatrici degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo e l'anno di seppellimento.

Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

E' facoltà dei famigliari provvedere ad apporre in sostituzione del cippo, croci, lapidi, lampade, fregi o altri manufatti, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale devono essere riportate con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, dell'età ovvero della data di nascita e di morte del defunto ivi sepolto.

La superficie complessiva di tali manufatti non deve essere superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.

L'installazione dei manufatti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono, o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285

Art. 26 - Normativa

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente articolo, le disposizioni contenute nel Capo XIV "Inumazione" del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

Titolo VI

TUMULAZIONE

Art. 27 - Definizione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di zinco per resti ossei, o urne cinerarie in opere murarie – loculi, cripte, colombarini – costruite dal Comune o dai concessionari di aree appositamente individuate, laddove vi sia l'intenzione di conservare le spoglie mortali.

Le tumulazioni sono consentite entro i limiti di cui all'art. 4 - Diritto di sepoltura.

I resti mortali e le urne cinerarie possono essere depositate all'interno dell'ossario comunale a titolo gratuito.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo VIII – SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI del presente Regolamento.

E' ammessa la tumulazione di una sola salma in ogni loculo.

Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di cassette di resti mortali o urne cinerarie fino ad un massimo di quattro, ferma restando la capienza del loculo.

Per gli aventi diritto e fino al limite della capienza, è altresì consentita la tumulazione di cadaveri, resti mortali e ceneri nelle cripte e nelle tombe di famiglia (arcate private o tombe private nel campo).

Per ogni colombarino è ammessa la tumulazione di

- 1 cassetta di resti mortali;
- 1 cassetta di resti mortali e 1 urna cineraria;
- 2 urne cinerarie;

ferma restando la capienza del colombarino.

Art. 28 - Lapi

Nel caso di tumulazione in loculo già provvisto di lapide frontale, in colombarino già provvisto di lapide frontale, o di cripta chiusa da botola, la rimozione e il successivo ripristino della stessa sono a cura del familiare richiedente la tumulazione stessa.

Sulla lapide devono essere riportati il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del cadavere e di eventuali resti mortali o ceneri presenti nel loculo stesso.

La scelta della lapide e il tipo di marmo è a discrezione dei concessionari, purché la lapide sia incassata nel muro, salva diversa prescrizione indicata nella concessione.

Art. 29 - Tumulazioni provvisorie

Il diritto d'uso di sepolture è personale e non può essere, in nessun caso, ceduto ad altri.

Sono consentite le tumulazioni provvisorie limitatamente ai seguenti casi:

- a) salme per le quali sia stata presentata domanda di concessione di loculo o cripta, da costruirsi a cura del Comune;
- b) salme per le quali sia stata presentata domanda di nuova concessione per loculi rinunciati dagli aventi diritto, per i quali sia necessario provvedere alla estumulazione e riduzione in resti delle salme precedentemente tumulate.

Le tumulazioni provvisorie possono avvenire:

- nelle cripte comunali;
- in loculi o cripte concesse ad altri, previa autorizzazione del concessionario da presentarsi agli Uffici Comunali.

In entrambi i casi la concessione provvisoria è gratuita.

Il servizio di tumulazione provvisoria è gratuito nel caso di cui al punto a), soggetta al pagamento della rispettiva tariffa nei casi di cui al punto b).

Titolo VII

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 30 - Esumazioni

Il turno ordinario di inumazione come da art. 82 del D.P.R. 285/1990 è fissato in dieci anni.

Le esumazioni ordinarie vengono eseguite dagli incaricati dopo un periodo non inferiore a un decennio dalla inumazione.

Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Delle operazioni di esumazioni ordinarie è data preventiva comunicazione alla cittadinanza tramite affissione di avviso presso i Cimiteri e all'albo pretorio dell'Ente per un periodo non inferiore a 30 giorni.

I famigliari aventi titolo sono tenuti a comunicare al Comune la destinazione richiesta per i resti mortali dei propri defunti e i provvedimenti da adottare nel caso di mancata mineralizzazione della salma.

In caso di assenza di diversa comunicazione dei famigliari circa la destinazione dei resti, il Comune provvede a depositarli presso l'ossario comunale.

In caso di non completa scheletrizzazione del cadavere, il resto mortale potrà:

- permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- essere trasferito in altra fossa di inumazione;
- essere avviato, su indicazione degli aventi diritto, alla cremazione.

Le operazioni di esumazione sono soggette al pagamento della tariffa individuata annualmente dal Consiglio Comunale, comprensiva della fornitura della cassetta zincata per la raccolta dei resti.

Art. 31 – Esumazioni e estumulazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate o estumulate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Art. 32 – Esumazioni e estumulazioni

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono avere luogo in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità, anche su richiesta del parente, di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Sanitaria Locale, con oneri a carico del richiedente.

Le esumazioni e estumulazioni saranno eseguite preferibilmente nelle ore antimeridiane.

Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei famigliari di rivedere il defunto, né è possibile traslare il feretro in altro campo di inumazione.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività o malattia infettivo-diffusiva, a meno che l'Azienda Sanitaria Locale dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 33 - Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Rientrano nelle estumulazioni straordinarie le seguenti casistiche:

- a richiesta dei familiari interessati prima della scadenza della concessione, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle estumulazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda per raccoglierle e deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero avuti in concessione.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10/09/1982 n. 915 e i rifiuti devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

I resti mortali individuati sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comunale.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile competente con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11/7/2003 N. 254.

Art. 34 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli Uffici Comunali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio competente.

Art. 35 - Normativa

Si applicano, anche per le estumulazioni, le disposizioni di cui all'art. 44 del presente regolamento.

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990

Titolo VIII

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

Art. 36 – Sepolture private

L'Amministrazione comunale, dopo aver provveduto a far delimitare i prescritti campi di inumazione, può prevedere aree da destinare alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, ed alla costruzione di cellette-ossario per il collocamento delle cassette contenenti i resti mortali provenienti dalle esumazioni o urne cinerarie.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal presente Regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 37 – Tipologia delle concessioni

Le concessioni di cui agli artt. precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:

- a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali: anni 50 a decorrere dalla data di concessione;
- b) concessione di loculi speciali costruiti dal Comune: anni 50 a decorrere dalla data di tumulazione dell'ultima salma;
- c) concessione di colombarini costruite dal Comune per tumulazione di ossa, resti o urne cinerarie: anni 50 dalla data di tumulazione;
- d) concessione di aree privilegiate per costruzione di tombe monumentali o cappelle familiari ai soli residenti: anni 99 a decorrere dalla data dell'atto di concessione;
- e) concessione di cripte: anni 70 a decorrere dalla data di concessione;
- f) concessione di area per arcate di loculi: anni 99 a decorrere dalla data di concessione, ai soli residenti.

Le concessioni di cui ai punti d) e f) saranno corredate da permesso di costruire. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dai competenti uffici comunali.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diritto di accesso con l'esterno del cimitero.

Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa di diritto pubblico e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del terreno da parte del Comune, fermo restando quanto previsto dall'art. 824, comma 2, codice civile.

Sono da ritenersi concessioni perpetue quelle rilasciate precedentemente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, nel

caso in cui la durata non sia specificata sull'atto di concessione.

Le concessioni sono rinnovabili a domanda degli aventi diritto, per un uguale periodo, previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento (della scadenza) del rinnovo.

Il periodo di durata della nuova concessione viene determinato con decorrenza dalla data di scadenza della precedente concessione nel caso in cui il loculo o la cripta vengano utilizzati per la salma della medesima persona per cui era stata richiesta la prima concessione.

In caso contrario il periodo di durata della nuova concessione viene determinato con decorrenza dalla data della nuova concessione.

Qualora entro l'ultimo anno di concessione non si provveda a rinnovare la concessione stessa il Comune provvederà, ove possibile previo congruo preavviso, alla sistemazione dei resti in ossario perpetuo, entro apposita cassetta contrassegnata da una targhetta di identificazione.

Se il processo di mineralizzazione della salma non fosse ancora compiuto, questa dovrà preventivamente sottostare al necessario periodo di inumazione.

La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento del Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano regolatore dei Cimiteri.

Art. 38 - Divieti

E' fatto assoluto divieto di acquisto o vendita di loculi tra privati.

Art. 39 - Canone

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato dalla Giunta Comunale.

Art. 40 – Atto di concessione

La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili, ove possibile;
- la durata;
- il concessionario;
- i defunti destinati ad esservi accolti o, nel caso di cripta, i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 41 - Domanda

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in marca da bollo al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, cripta, colombarino, arcata, ecc.) e degli aventi diritto alla tumulazione.

Hanno la precedenza le domande per sistemazione di salme.

Le domande per tumulazioni future vengono accolte se il richiedente ha compiuto il sessantesimo anno d'età, fatta salva la concessione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o dei genitori della salma.

Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione delle domande al protocollo generale del Comune.

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato dall'art. 42, pena la decadenza.

Art. 42 - Pagamento

La validità della concessione è subordinata al pagamento del canone definito dall'organo competente, con versamento da effettuarsi entro 30 giorni dal rilascio del provvisorio di incasso.

In caso di mancato pagamento del canone dovuto, l'amministrazione comunale provvederà d'ufficio all'estumulazione, senza obbligo di preavviso, e ad inumazione in caso di feretro o a collocazione in ossario comunale in caso di cassetta di resti o urna cineraria, con spese a carico del concessionario inadempiente, il quale decadrà dalla concessione stessa.

Art. 43 - Progetti

I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazioni individuali e di cellette colombario devono corrispondere ai requisiti previsti dal Capo X e XV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

Art. 44 - Precedenza

Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:

- 1) tumulazione di salma;
- 2) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri o cripta del Comune.

Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto 1).

Art. 45 – Concessione di aree

Il Concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.

Allo scadere del periodo di concessione, la stessa può essere rinnovata secondo le modalità vigenti per un ulteriore periodo di 99 anni o quanto diversamente stabilito da successivi provvedimenti.

I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione o in caso di pronunciamento di decadenza, revoca, rinuncia ed estinzione della concessione, di proprietà del Comune alla stregua di quanto previsto dall'art. 953 del Codice Civile, salva la facoltà dell'amministrazione comunale di esigerne la rimozione.

Le spese per la costruzione, la manutenzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali o dei loculi e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari.

In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune con spesa a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

Le costruzioni di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di un anno dalla data della relativa concessione.

Art. 46 – Diritto d'uso delle sepolture private

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari.

Sono fatte salve le dichiarazioni di volontà espressa dal concessionario nella concessione, volte a restringere o ampliare, i titolari del diritto di sepoltura.

In ogni caso il diritto si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro, ovvero al numero di posti definito in concessione, secondo il principio della premorienza.

Per qualsiasi tumulazione deve essere data comunicazione preventiva agli Uffici Comunali.

Art. 47 - Estinzione

Le concessioni di sepolture private si estinguono per:

a) scadenza del termine;

b) Revoca:

le concessioni possono essere revocate, quando siano trascorsi almeno anni 50 dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Le revocche saranno disposte con deliberazione della Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione.

c) Decadenza:

viene comunicata dal Comune al concessionario previa regolare diffida in caso di inadempimento delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione o quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte o per irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca.

In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

d) Rinuncia:

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti, loculi, cripte o colombarini a condizione che i cadaveri, i resti mortali o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinunciatari.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario, se in vita, ovvero da tutti gli aventi diritto, ovvero deve essere presentata da parte del rinunciante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto.

In caso di rinuncia finalizzata alla stipula di nuova concessione, le spese di estumulazione comprensive della fornitura di cassetta di zinco per la raccolta dei resti sono a carico del Comune, fatta eccezione per la rimozione e il ripristino della lastra di marmo.

In caso contrario le suddette spese sono a carico del rinunciatario come da tariffe deliberate dall'organo competente.

Per rinuncia a concessioni temporanee effettuate entro 10 anni dalla data dell'atto di concessione, il Comune rimborsa agli aventi titolo come da comma 2 lettera d) del presente articolo, il 30% del costo della concessione medesima al momento della rinuncia.

Nessun importo verrà corrisposto ai concessionari, nel caso di rinuncia effettuata decorsi 10 anni dalla data dell'atto di concessione.

Nel caso di retrocessione entro cinque anni di loculo utilizzato, per ottenere altra concessione nello stesso cimitero al fine di unire familiari deceduti (quali marito/moglie, genitori/figli), verrà rimborsato agli aventi titolo come da comma 2 lettera d) del presente articolo il 60% dell'importo corrisposto.

In caso di rinuncia di concessione perpetua le spese di estumulazione comprensive della fornitura di cassetta di zinco per la raccolta dei resti sono a carico del Comune, fatta eccezione per la rimozione e il ripristino della lastra di marmo e della sistemazione dei resti o delle ceneri, se dovute.

Spetta agli aventi titolo come da comma 1 lettera d) secondo periodo del presente articolo, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 30% della tariffa applicata dal Comune per la concessione al momento della rinuncia alla concessione perpetua.

L'Amministrazione comunale si riserva di valutare le tempistiche di attuazione.

e) soppressione del cimitero.

Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle leggi sanitarie e dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi vigenti.

Art. 48 - Tariffe

Le tariffe dei loculi, delle aree nel campo e delle aree per la realizzazione di arcate cimiteriali, vengono stabilite con deliberazioni della Giunta Comunale.

Dette tariffe vengono determinate in base a:

- residenza o meno nel Comune al momento del decesso;
- ubicazione del loculo o del colombarino;
- tipologia della concessione.

La tariffa per la concessione di sepolture previste per i residenti nel Comune, sono da applicare anche per le persone già residenti in altri comuni, vicini, purché appartenenti ad una delle parrocchie aventi giurisdizione nel Comune di Castello d'Argile e a coloro che debbano trasferire la propria residenza presso strutture protette site in altro Comune per motivi di salute.

Per le concessioni di aree per la realizzazione di arcate a privati, dovrà essere corrisposto al Comune un canone di gestione relativo ai servizi erogati, da definire con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 49 - Registrazione

Le spese per l'eventuale registrazione dei contratti di concessione sono a carico del concessionario.

Titolo IX

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 50 - Servizio di Illuminazione Votiva

Ove l'arcata sia dotata di impianto, a richiesta dei familiari può essere posta una luce votiva per la quale è previsto il pagamento di un canone annuale per il consumo e la manutenzione.

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva o in Amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata, sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base ad un proprio atto che fisserà, in entrambi i casi le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

Titolo X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51 - Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961 n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 52 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e alla Legge 19/2004 ss. mm. e relativi Regolamenti, Deliberazioni e Direttive attuativi.

Art. 53 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge.